



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0297/2023**

20.10.2023

## **RELAZIONE**

sulle possibilità per accrescere l'affidabilità degli audit e dei controlli realizzati dalle autorità nazionali nel quadro della gestione concorrente (2022/2020(INI))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatrice: Monika Hohlmeier

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
MOTIVAZIONE.....	14
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	15
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	23
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	24

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **sulle possibilità per accrescere l'affidabilità degli audit e dei controlli realizzati dalle autorità nazionali nel quadro della gestione concorrente (2022/2020(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ("regolamento finanziario")<sup>1</sup> e la comunicazione della Commissione del 16 maggio 2022 su una sua proposta di revisione (COM(2022)0223),
- visto il suo progetto di posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
- visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013<sup>2</sup>,
- visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<sup>3</sup>,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2021,
- visto lo studio dal titolo "Research for REGI Committee – Gold-Plating in the European Structural and Investment Funds" (Ricerca per la commissione REGI – Sovraregolamentazione nei Fondi strutturali e d'investimento europei), pubblicato dalla direzione generale delle Politiche interne il 16 gennaio 2017<sup>4</sup>,

---

<sup>1</sup> [GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.](#)

<sup>2</sup> [GUL 435 del 6.12.2021, pag. 187.](#)

<sup>3</sup> [GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.](#)

<sup>4</sup> Studio – "Research for REGI Committee – Gold-plating in the European Structural and Investment Funds" (Ricerca per la commissione REGI – Sovraregolamentazione nei Fondi strutturali e d'investimento europei), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico B – Politiche strutturali e di coesione, 16 gennaio 2017.

- visto lo studio, richiesto dalla sua commissione per il controllo dei bilanci, dal titolo "Single Audit Approach – Root Causes of the Weaknesses in the Work of the Member States' Managing and Audit Authorities" (Approccio dell'audit unico – cause profonde delle carenze delle autorità di gestione e di audit degli Stati membri), pubblicato dalla sua direzione generale delle Politiche interne il 30 aprile 2022<sup>5</sup>,
  - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul disarcico alla Commissione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022<sup>6</sup>,
  - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
  - visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0297/2023),
- A. considerando che l'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che "Il regolamento prevede gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano";
- B. considerando che l'articolo 127<sup>7</sup> del regolamento finanziario definisce il concetto di "riconoscimento reciproco degli audit" per tutti gli interventi finanziati con i fondi dell'UE; sottolinea che tale articolo getta le basi affinché i revisori possano fare affidamento su precedenti attività di audit quando queste sono state svolte nel rispetto delle norme dell'UE e delle norme internazionali applicabili e da un revisore indipendente; evidenzia che il principio dell'audit unico mira a evitare una duplicazione del lavoro di audit, riducendo i costi complessivi delle attività di audit e riducendo gli oneri amministrativi per i soggetti sottoposti ad audit;
- C. considerando che, a norma dell'articolo 247 del regolamento finanziario, la Commissione deve includere una stima del livello di errore nelle spese dell'Unione sulla base di una metodologia coerente nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento;
- D. considerando che l'articolo 69 del regolamento recante disposizioni comuni impone agli Stati membri l'obbligo di disporre di sistemi di gestione e di controllo per i loro programmi e di adottare, su richiesta della Commissione, tutte le azioni necessarie per garantirne l'efficace funzionamento, comprese le verifiche contabili, alle quali la

---

<sup>5</sup> Studio – "Single Audit Approach – Root Causes of the Weaknesses in the Work of the Member States' Managing and Audit Authorities" (Approccio dell'audit unico – cause profonde delle carenze delle autorità di gestione e di audit degli Stati membri), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico D, Affari di bilancio, 30 aprile 2022.

<sup>6</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0114, P9\_TA(2021)0164, P9\_TA(2022)0144, P9\_TA(2023)0137.

<sup>7</sup> Articolo 127: "**Riconoscimento reciproco degli audit.** Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri".

Commissione o i rappresentanti autorizzati possono partecipare, e di garantire la conservazione di tutti i documenti necessari per la pista di controllo;

- E. considerando che, a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (PAC), gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le azioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione;

***Cause di fondo che incidono sulla gestione, sul controllo e sull'audit delle spese dell'UE nell'ambito della gestione concorrente***

1. ricorda che, nell'ambito della gestione concorrente, la Commissione mantiene la responsabilità ultima dell'esecuzione del bilancio dell'UE, mentre gli Stati membri sono tenuti a istituire sistemi nazionali efficaci di gestione e controllo dei programmi finanziati dall'UE, in linea con le norme applicabili, al fine di prevenire, individuare e correggere eventuali irregolarità o casi di frode nella spesa dell'UE nonché di fornire alla Commissione ragionevoli garanzie del fatto che le risorse dell'UE siano spese conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
2. ricorda che per "approccio dell'audit unico" si intende un sistema di audit in cui ciascun livello di audit si basa sul lavoro svolto dal precedente, a condizione che questo sia affidabile e accurato; sottolinea che la corretta attuazione dell'approccio dell'audit unico evita una duplicazione del lavoro di audit, riducendo il costo complessivo delle attività di audit per gli Stati membri e la Commissione e limitando gli oneri amministrativi per i soggetti sottoposti a audit; sottolinea che, nella pratica, l'applicazione dell'approccio dell'audit unico dipende, tra l'altro, dalla solidità e affidabilità dell'attività di audit svolta dagli organismi di audit negli Stati membri;
3. sottolinea che la complessità delle norme sui fondi dell'UE, unitamente alle frequenti modifiche dei regolamenti tra i periodi di programmazione, possono comportare ambiguità giuridica o problemi di conformità, nonché interpretazioni errate e carenze nell'attuazione, che generano un rischio più elevato di errori; constata che la Commissione ha fornito agli organismi di audit degli Stati membri orientamenti e sostegno sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme e dei requisiti dell'UE, al fine di garantire un approccio di audit coerente in tutta l'UE; si rammarica del fatto che gli orientamenti della Commissione siano spesso molto teorici, tecnocratici e aperti a interpretazioni divergenti; sottolinea che tali misure possono sfociare in pratiche di sovraregolamentazione, un aumento della burocrazia e continue modifiche delle norme di attuazione da parte degli Stati membri; deplora il fatto che tali aspetti, che creano oneri amministrativi inutili, potrebbero incidere negativamente sul livello di attrattiva dei fondi dell'UE per i potenziali beneficiari negli Stati membri; sottolinea che le autorità di gestione incorrono nel rischio di errori a causa di norme complesse e poco chiare, nonostante le loro migliori intenzioni di rispettare i regolamenti dell'UE;
4. ricorda che, nell'ambito della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili dell'istituzione di un sistema di gestione e di controllo dei pagamenti e devono garantire che esso sia in grado di individuare e correggere le irregolarità; evidenzia che per gli

Stati membri è vantaggioso optare per misure preventive invece che punitive per fini gestionali e di controllo, contribuendo così ad assicurare che il sistema sia amministrato nel modo più efficiente possibile a beneficio dei giusti destinatari, evitando nel contempo le frodi e il cattivo incanalamento dei fondi pubblici e garantendo il migliore utilizzo di questi ultimi;

5. afferma che la traduzione nel settore del diritto è una procedura complessa e impegnativa che aggiunge un ulteriore livello di difficoltà all'interpretazione, in quanto la traduzione giuridica deve essere accurata e trasporre le stesse idee espresse nel testo di partenza e i termini giuridici riflettono concetti giuridici che variano tra i diversi ordinamenti giuridici, in particolare nei settori della gestione, del controllo e dell'audit, che potrebbero essere molto tecnici;
6. ricorda le osservazioni dell'autorità di scarico per quanto riguarda l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e il coinvolgimento delle autorità regionali e locali e di altri portatori di interessi che non sono stati sufficientemente coinvolti nella definizione dei programmi nazionali;
7. sottolinea che gli errori e le irregolarità dovrebbero essere evitati, individuati e corretti in primo luogo dalle autorità di gestione e dagli organismi pagatori; ricorda che la Corte dei conti europea ha rilevato che i controlli al momento esistenti non controbilanciano ancora a sufficienza l'elevato rischio di errore intrinseco nell'attuazione della politica di coesione<sup>8</sup>, e in particolare che le verifiche delle autorità di gestione sono ancora parzialmente inefficaci nel prevenire o individuare irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari; sottolinea che un controllo di gestione efficace è indispensabile per garantire sia l'esecuzione delle operazioni che la loro conformità rispetto al quadro giuridico; sottolinea che, oltre a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, il rilevamento di errori deve servire ad attuare le misure correttive necessarie e ad apportare miglioramenti alla legislazione per evitare tali errori in futuro;
8. prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte nelle precedenti relazioni annuali secondo cui, in diversi casi esaminati dalla Corte, le autorità nazionali disponevano di informazioni sufficienti per prevenire gli errori, o individuarli e correggerli prima di presentare la spesa alla Commissione, e se avessero utilizzato correttamente tutte le informazioni a loro disposizione il tasso di errore stimato sarebbe stato inferiore di diversi punti percentuali; invita gli Stati membri a essere più vigili e a fare un uso migliore delle informazioni disponibili al fine di evitare di presentare dichiarazioni di spesa contenenti errori e di aumentare in tal modo l'affidabilità del loro lavoro di controllo e audit;
9. insiste affinché gli organismi di audit degli Stati membri rispettino le norme internazionali delle istituzioni superiori di controllo; afferma che il mancato rispetto di tali norme comporta il rischio di compromettere l'affidabilità e la qualità dell'attività di audit e rappresenta altresì una minaccia per l'approccio dell'audit unico; osserva che la Corte dei conti europea ha individuato problemi ricorrenti nell'ambito di applicazione, nella qualità, nella documentazione e nella rendicontazione del lavoro di talune autorità di audit nazionali<sup>9</sup>; sottolinea che la Corte dei conti europea ritiene che la causa

---

<sup>8</sup> Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2021, pag. 160.

<sup>9</sup> Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2021, pagg. 163-168.

principale delle carenze risieda nel modo in cui le autorità di audit svolgono e documentano il loro lavoro; ritiene che le debolezze riscontrate nel lavoro di varie autorità di audit comprese nel campione della Corte dei conti europea limitino attualmente l'attendibilità complessiva dei risultati degli audit e di tutti i pareri elaborati sulla loro base; osserva che gli audit della Corte dei conti europea e della Commissione dimostrano che il lavoro di alcune autorità di audit nazionali può talvolta essere meno affidabile, compresi gli audit sui programmi di spesa ad alto rischio che hanno un tasso di errore superiore al livello rilevante del 2 %; osserva che ciò è dovuto a uno o più dei seguenti fattori: il fatto di non rispettare pienamente le norme internazionali in materia di audit, le differenze nella portata e nel seguito adeguato degli audit nella documentazione, il finanziamento inadeguato delle autorità nazionali, i problemi di assegnazione delle risorse e la mancanza di un campionamento obiettivo; sottolinea l'importanza che gli Stati membri dispongano di un quadro comune di base con responsabilità chiare e dettagliate per garantire la qualità degli audit, al fine di evitare interpretazioni errate delle norme dell'UE; insiste sul fatto che autorità di audit efficaci, pienamente indipendenti, trasparenti e conformi che rispettano le norme internazionali dovrebbero mirare a ridurre gli sforzi di audit superflui, riducendo in tal modo gli oneri burocratici e ottimizzando le risorse di audit;

10. sottolinea che, al fine di effettuare verifiche e controlli dei programmi finanziati con i fondi dell'UE, è essenziale disporre di risorse umane competenti con una formazione e un'esperienza adeguate e una memoria istituzionale a diversi livelli; deplora che, stando ai risultati di un'indagine e delle interviste condotte per il suddetto studio sull'approccio dell'audit unico, la mancanza di risorse sufficienti, compresa la formazione delle capacità dedicate alle funzioni di controllo, sia un fattore che incide sulla capacità delle autorità di gestione (nell'ambito della politica di coesione) e degli organismi pagatori (nell'ambito della PAC) di effettuare controlli e verifiche efficaci e approfonditi della spesa<sup>10</sup>; fa notare altresì che la carenza di personale nelle autorità nazionali di audit, i vincoli temporali per lo svolgimento degli audit e l'esternalizzazione a soggetti del settore privato potrebbero comportare una perdita di esperienza istituzionale e una frammentazione delle funzioni di audit tra i diversi organismi e che, di conseguenza, tali sfide potrebbero incidere negativamente sull'efficienza del processo di garanzia e sulla capacità degli organismi di audit di produrre risultati significativi in tempo utile<sup>11</sup>; ricorda, in tale contesto, la necessità di migliorare i metodi e l'attuazione dell'assistenza tecnica che la Commissione può fornire alle autorità degli Stati membri;
11. sottolinea che l'indipendenza degli organismi di audit e di altri organismi che gestiscono fondi negli Stati membri è un requisito fondamentale per l'affidabilità e la qualità dei risultati dell'audit; ricorda con preoccupazione che in alcuni Stati membri gli organismi statali con funzioni di vigilanza hanno assistito a nomine arbitrarie che hanno sollevato interrogativi per quanto riguarda la loro imparzialità nell'individuazione e nella

---

<sup>10</sup> Studio – "Single Audit Approach – Root Causes of the Weaknesses in the Work of the Member States' Managing and Audit Authorities" (Approccio dell'audit unico – cause profonde delle carenze nel lavoro delle autorità di gestione e di audit degli Stati membri), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico D, Affari di bilancio, 30 aprile 2022, pag. 57.

<sup>11</sup> Studio – "Single Audit Approach – Root Causes of the Weaknesses in the Work of the Member States' Managing and Audit Authorities" (Approccio dell'audit unico – cause profonde delle carenze del lavoro delle autorità di gestione e di audit degli Stati membri), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico D, Affari di bilancio, 30 aprile 2022, pag. 58.

segnalazione della corruzione; sottolinea che le carenze dei meccanismi di controllo indipendenti e le interconnessioni illegali tra le strutture politiche e oligarchiche in ambito economico e sociale favoriscono la corruzione<sup>12</sup>;

12. ribadisce la propria preoccupazione per la differenza tra i metodi di calcolo degli errori della Corte dei conti europea e della Commissione, che crea confusione e rende difficile affrontare le cause profonde degli errori; sottolinea che tali divergenze non emergono in tutti i settori di spesa; osserva che tali divergenze sono presenti per il quarto anno consecutivo nella spesa per la coesione, una delle principali componenti del bilancio dell'UE<sup>13</sup>; sottolinea che la coesione è altresì un settore strategico con un rischio notevole di spese irregolari e che un livello di errore stimato pertinente e affidabile nella spesa per la coesione è pertanto un elemento chiave per la comunicazione e per il monitoraggio, da parte della Commissione, della conformità della spesa in tale settore rispetto alle disposizioni giuridiche; sottolinea che la metodologia della Commissione per stimare il tasso di rischio alla chiusura a livello di DG fornisce un tasso di errore stimato molto inferiore rispetto alla metodologia della Corte dei conti europea per il calcolo degli errori nei pagamenti nell'ambito delle rubriche 1 e 2 del quadro finanziario pluriennale; richiama l'attenzione sul fatto che gli esami documentali potrebbero non individuare e correggere le spese irregolari; ritiene che, qualora le autorità di audit degli Stati membri segnalino elevati tassi di errore o abbiano problemi connessi allo Stato di diritto, o abbiano problemi sostanziali con i loro sistemi di gestione e amministrativi, la Commissione dovrebbe discostarsi dall'approccio dell'audit unico; sottolinea che l'approccio dell'audit unico dovrebbe essere applicato solo in presenza di una chiara separazione dei poteri tra le autorità competenti dei programmi e di una supervisione completa e illimitata dell'attività di audit, compreso il pieno accesso ai dati pertinenti; evidenzia che è necessaria un'adeguata copertura dell'audit per un campione statisticamente rappresentativo che rifletta l'elevato grado di fiducia necessario affinché il lavoro di audit possa condurre a conclusioni affidabili; constata che la Commissione effettua i propri audit sulla base di un'analisi dei rischi e controlla un maggior numero di operazioni in tutti i programmi operativi e in tutti gli Stati membri; invita la Corte dei conti europea, in qualità di revisore esterno dell'UE, e la Commissione, in quanto organismo responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'UE e soggetto sottoposto ad audit, a individuare una metodologia compatibile e a cooperare al fine di rafforzare l'armonizzazione onde fornire cifre più comparabili, nonché a rafforzare l'approccio basato sul rischio e a provvedere affinché l'affidabilità dei controlli possa essere garantita in caso di gravi carenze in alcuni Stati membri o settori;

### ***Raccomandazioni sulle possibilità per accrescere l'affidabilità degli audit e dei controlli nel quadro della gestione concorrente***

13. invita la Commissione a contribuire a migliorare la comprensione comune dell'approccio dell'audit unico al fine di conseguire un'interpretazione e un'attuazione più uniformi di tale modello in tutti gli Stati membri;
14. chiede che la Commissione continui a semplificare le norme e i requisiti che si applicano ai fondi e ai programmi dell'UE, garantendo nel contempo un equilibrio con

---

<sup>12</sup> [https://commission.europa.eu/system/files/2022-07/40\\_1\\_193993\\_coun\\_chap\\_hungary\\_en.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2022-07/40_1_193993_coun_chap_hungary_en.pdf).

<sup>13</sup> Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2021, pag. 166.

gli audit e i controlli necessari e la continuità tra i periodi di programmazione, nonché fornendo ulteriori chiarimenti in merito alla loro attuazione agli organismi competenti degli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi per affrontare la complessità delle norme dell'UE e ridurre il tasso di errore, concentrandosi nel contempo sul conseguimento degli obiettivi strategici;

15. ribadisce che il rilevamento di irregolarità ed errori deve portare all'attuazione di misure correttive, all'elaborazione di orientamenti destinati alle autorità di gestione nonché al miglioramento della legislazione dell'UE al fine di prevenire che tali errori si ripetano in futuro;
16. invita la Commissione a continuare a individuare modalità per assistere gli Stati membri nel recepimento delle direttive, nella formulazione di orientamenti e nell'attuazione dei fondi dell'UE, tenendo conto dell'interazione tra le norme dell'UE e la legislazione nazionale; ricorda, in tale contesto, l'importanza di effettuare valutazioni d'impatto, valutazioni e controlli dell'adeguatezza rigorosi per valutare se la legislazione e i programmi di spesa dell'UE siano adatti allo scopo; sottolinea la necessità che la Commissione affronti tempestivamente le sovrapposizioni, le incoerenze e le carenze normative individuate durante i controlli dell'adeguatezza, tenendo conto delle esperienze a livello nazionale e/o regionale, e adotti misure adeguate per garantire l'efficacia, la pertinenza e la coerenza dei programmi dell'UE e assicurare continuità tra i periodi di programmazione;
17. invita la Commissione e gli Stati membri, da un lato, a ridurre la sovraregolamentazione, e dall'altro a monitorare attentamente l'attuazione o il recepimento tardivi, frammentati o incompleti della legislazione dell'Unione, in quanto ciò perturba l'armonizzazione e porta a distorsioni nell'UE, con l'applicazione di norme contraddittorie nella spesa dei fondi europei; sottolinea che la semplificazione dovrebbe essere un principio guida non solo della politica di coesione e della PAC, ma anche di normative che disciplinano altri settori, ad esempio gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato, la fiscalità e le disposizioni settoriali;
18. critica il fatto che sempre più proposte legislative non dispongano di una valutazione d'impatto approfondita con il coinvolgimento di tutti i vari portatori di interessi e di una chiara analisi finanziaria e di bilancio; invita la Commissione ad attribuire maggiore importanza alla qualità del lavoro legislativo e ad adottare un approccio realistico riguardo alle conseguenze amministrative, finanziarie e di bilancio; invita la Commissione ad accelerare la definizione e l'avvio di procedure di gara, al fine di realizzare valutazioni d'impatto per gli operatori indipendenti;
19. sottolinea l'importanza, a livello nazionale, di assegnare risorse adeguate al monitoraggio e all'audit della spesa dell'UE nonché di rafforzare ulteriormente la capacità tecnica del personale delle autorità di audit, al fine sia di evitare ritardi o rischi di inefficienze nel processo di garanzia sia di migliorare la qualità e l'affidabilità del lavoro di audit;
20. invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri, in particolare per evitare problemi di traduzione errata che potrebbero ostacolare l'interpretazione uniforme del diritto dell'UE, nonché imporre un ulteriore onere amministrativo alle

autorità nazionali nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni pertinenti, in modo che esse non siano obbligate a ricorrere a versioni esistenti in altre lingue ufficiali<sup>14</sup>; sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire l'applicazione orizzontale ed equa delle norme in materia di audit in tutti gli Stati membri, al fine di evitare diversi livelli di controllo e applicazione; suggerisce alla Commissione di rafforzare il proprio sistema di controllo, in particolare per gli Stati membri e i settori in cui emergono carenze; ritiene necessario che in tali situazioni sia istituito un sistema di controllo e di audit più solido, senza ridurre l'attenzione rivolta agli Stati membri o ai settori che ottengono risultati soddisfacenti;

21. invita la Commissione a incoraggiare e facilitare gli scambi delle migliori pratiche tra gli Stati membri e le loro autorità di audit e di controllo per quanto riguarda le metodologie di attuazione e di audit, al fine di migliorare i loro risultati; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni della Corte dei conti europea relative alle carenze nelle pratiche di audit e di controllo e a riferire in merito all'autorità di scarico;
22. invita la Commissione e gli Stati membri, nell'attuazione dei programmi dell'UE, a tenere sempre conto delle esigenze e dell'esperienza degli enti regionali e locali coinvolti nell'attuazione dei programmi, per quanto riguarda sia la loro capacità amministrativa che l'adeguatezza delle procedure operative e di audit che devono attuare; invita la Commissione a sviluppare meccanismi di sostegno alle autorità locali che ne hanno bisogno; sottolinea che un ulteriore sviluppo delle capacità, quali la formazione, le revisioni tra pari e la condivisione di conoscenze e pratiche di audit tra organismi di audit di diversi Stati membri, rafforzerebbe ulteriormente la capacità tecnica del personale delle autorità nazionali;
23. è del parere che la digitalizzazione e l'adozione di strumenti informatici più sofisticati a livello nazionale e dell'UE migliorerebbero la gestione, il controllo e l'audit dei fondi dell'UE e potrebbero contribuire a prevenire le irregolarità, ad accrescere la qualità dei controlli e degli audit e a ridurre in modo sostanziale la burocrazia, purché gli strumenti informatici siano interoperabili tra gli Stati membri e la Commissione; ritiene che la digitalizzazione consenta un accesso più facile e rapido a dati importanti durante le verifiche e, pertanto, dovrebbe portare a una riduzione del numero di controlli; sottolinea l'importanza di promuovere e condividere le buone pratiche degli Stati membri relative all'uso di strumenti informatici efficaci per l'estrazione di dati e la prevenzione dei conflitti di interessi nel contesto dei fondi dell'UE; sottolinea, tuttavia, che nessun sistema informatico può mai sostituire completamente il fattore umano; insiste sul fatto che il personale ben formato continua a svolgere un ruolo centrale nel sistema di gestione e di controllo a tutela dei fondi dell'UE; invita gli Stati membri a migliorare la digitalizzazione del lavoro amministrativo al fine di armonizzare le loro pratiche e a garantire un'adeguata formazione del personale coinvolto nei programmi che utilizzano i fondi dell'UE e del personale che ricopre posizioni di controllo e di audit, consentendo loro di comprendere appieno le capacità degli strumenti informatici, di sapere cosa aspettarsi in termini di risultati e di comprendere il loro ruolo nel processo decisionale;

---

<sup>14</sup> Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019, *Italia/Commissione*, T-135/15, ECLI:EU:T:2019:155.

24. ricorda l'importanza dei controlli e delle verifiche *ex ante* al fine di prevenire errori e irregolarità finanziari, in particolare i conflitti di interessi, oltre ai controlli *ex post* sulle spese presentate alla Commissione; osserva che si dovrebbe riporre maggiore attenzione agli audit dei sistemi; insiste sull'importanza di utilizzare strumenti informatici per l'estrazione di dati e la prevenzione di conflitti di interessi; prende atto, a tal proposito, degli audit dei sistemi effettuati dalla Commissione nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
25. sottolinea che per gli strumenti finanziari ibridi, quando si utilizzano "finanziamenti non collegati ai costi" e pagamenti subordinati al conseguimento di traguardi, obiettivi e altri indicatori di performance, sono necessari nuovi metodi e approcci di audit, nonché flessibilità per le autorità di audit e la Commissione onde verificare la legittimità della spesa;
26. insiste sul fatto che una buona collaborazione e un buon feedback tra le autorità di gestione e di audit e la Commissione sono un altro fattore importante per l'efficacia del quadro di garanzia e controllo; prende atto degli sforzi che la Commissione sta compiendo al fine di migliorare lo scambio con le autorità di gestione e di audit, ma sottolinea che vi sono sempre margini di miglioramento; invita la Commissione a promuovere in modo proattivo una buona comunicazione e la condivisione delle buone pratiche di audit tra i revisori contabili degli Stati membri a livello dell'UE, nazionale e regionale;
27. sottolinea l'importanza delle misure adottate per combattere le frodi e le nuove forme di pratiche irregolari; incoraggia gli Stati membri a valutare regolarmente le loro pratiche di audit e i sistemi di controllo interno al fine di garantire che siano affidabili ed efficaci nella prevenzione, nell'individuazione e nella correzione delle irregolarità;
28. sottolinea l'importanza delle campagne di informazione e di sensibilizzazione per ridurre gli errori non intenzionali; invita gli Stati membri ad organizzare tempestivamente tali campagne e a coinvolgere tutte le parti interessate;
29. ricorda che il suo progetto di posizione sulla proposta di regolamento della Commissione che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione è andato ben oltre, invitando la Commissione a istituire un unico sistema integrato e interoperabile di comunicazione e monitoraggio obbligatorio che consenta la registrazione e la conservazione elettroniche dei dati sui destinatari dei finanziamenti dell'Unione, anche in formato aggregato, compresi i loro titolari effettivi, consentendo la regolare messa a disposizione di tali dati per l'estrazione di dati e il punteggio di rischio, e garantendo che gli indicatori utilizzati dal sistema siano affidabili, obiettivi e limitati a quanto necessario per la valutazione del rischio;
30. ricorda che la Commissione svolge un ruolo di vigilanza che garantisce la conformità delle disposizioni che disciplinano il sistema di gestione e di controllo, verificando, tra l'altro, l'efficace funzionamento di tale sistema e apportando, ove necessario, rettifiche finanziarie; prende atto della responsabilità costante della Commissione di intervenire qualora si riscontrino gravi carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro, come indicato nel regolamento (UE) 2021/2116;

31. invita la Commissione a ridurre gli oneri amministrativi della PAC per gli agricoltori, spesso causa di errori non intenzionali che dovrebbero essere chiaramente separati dalle frodi deliberate, e di garantire in tal modo un impiego più efficiente dei fondi della PAC; raccomanda che le relazioni di audit continuino a fornire una chiara ripartizione dei tassi di errore per ciascun pilastro della PAC, individuando i settori in cui è più necessaria una semplificazione; insiste sul fatto che un tasso di errore marginalmente più elevato per le misure agroambientali non dovrebbe scoraggiare gli Stati membri dal metterle a disposizione degli agricoltori nelle comunità rurali;
32. accoglie con favore le semplificazioni introdotte nella PAC per il periodo 2023-2027 e il fatto che facilitino la gestione da parte delle autorità nazionali, insieme alle responsabilità di queste ultime in materia di audit e controlli, che devono essere attuate in modo efficace per garantire che errori e irregolarità non aumentino nel quadro di tale semplificazione; sottolinea che le sanzioni imposte dagli Stati membri devono essere efficaci, dissuasive, proporzionate e orientate a recuperare i pagamenti indebiti; invita gli Stati membri ad attuare correttamente il "diritto di rettificare retroattivamente gli errori" nei loro piani strategici nazionali, conformemente al regolamento (UE) 2021/2116;
33. prende atto del ruolo del servizio di audit interno della Commissione e della Corte dei conti europea nello svolgimento di funzioni di controllo nell'interesse dell'UE e nella valutazione dei rischi per i fondi della PAC; ritiene che il nuovo modello di attuazione nel quadro del regolamento (UE) 2021/2116 non debba ostacolare la Corte dei conti europea nel suo compito di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economia della spesa dei fondi UE nell'ambito delle nuove modalità relative alla PAC; chiede di essere rassicurato dalla Corte dei conti europea quanto al fatto che la documentazione richiesta a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), di detto regolamento sarà sufficiente per verificare i casi di non conformità;
34. chiede un'azione più incisiva per evitare e affrontare i conflitti d'interessi e prevenire l'accaparramento dei terreni e l'uso improprio di fondi pubblici, con lo scopo di proteggere i fondi dell'UE e sostenere la reputazione della PAC; accoglie con favore l'azione intrapresa dalla Commissione, in particolare la diffusione della comunicazione del 9 aprile 2021 dal titolo "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario"<sup>15</sup>, al fine di garantire la corretta attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente da parte delle autorità degli Stati membri;
35. sottolinea che è importante che la Corte dei conti europea attui correttamente le misure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui al titolo IV, capo I (sui sistemi di controllo e le sanzioni) del regolamento (UE) 2021/2116;
36. accoglie con favore l'uso di immagini satellitari e di nuove tecnologie per il trattamento delle immagini per monitorare la PAC, fornendo osservazioni periodiche sull'attività agricola di un'intera popolazione di beneficiari; riconosce che dal 2018 gli organismi pagatori degli Stati membri possono effettuare "controlli tramite monitoraggio" e utilizzare processi automatizzati basati sui dati satellitari Sentinel del programma Copernicus dell'UE per verificare la conformità a determinate norme della politica

---

<sup>15</sup> GU C 121 del 9.4.2021, pag. 1.

agricola comune; incoraggia la Commissione a continuare a promuoverle, in quanto hanno il potenziale per ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l'efficacia in termini di costi, sostenere l'individuazione di indicatori di rischio per potenziali frodi e garantire un approccio armonizzato;

37. accoglie con favore la strategia della Commissione "bilancio dell'UE incentrato sui risultati", che è volta a migliorare l'efficienza della spesa e a ottenere di più con le risorse disponibili.

o

o o

38. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## MOTIVAZIONE

La relazione è evidente e la relatrice non desidera aggiungere altro.

26.10.2022

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE**

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulle possibilità di aumentare l'affidabilità degli audit e dei controlli effettuati dalle autorità nazionali nell'ambito della gestione concorrente (2022/2020(INI))

Relatore per parere: Luke Ming Flanagan

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<sup>16</sup> ("regolamento finanziario") e la comunicazione della Commissione del 16 maggio 2022 su una sua proposta di revisione (COM(2022)0223),
- B. visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013<sup>17</sup>,
- C. vista la relazione annuale di attività 2021 pubblicata il 25 aprile 2022 dalla direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione,
  1. ricorda che, sebbene la Commissione abbia la responsabilità generale della gestione finanziaria della politica agricola comune (PAC), il 99,1 % del suo bilancio è attuato in regime di gestione concorrente;
  2. ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il bilancio della PAC attuato in regime di gestione concorrente sarà soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

---

<sup>16</sup> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

<sup>17</sup> GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

3. ricorda che l'efficacia e la buona reputazione della PAC dipendono da un uso corretto ed efficiente dei fondi, per i quali l'audit e il controllo sono strumenti di base, e che il ruolo di audit della Commissione rimane essenziale per valutare l'utilizzo dei fondi e contribuire alla procedura di discarico del bilancio con la Corte dei conti europea;
4. ricorda che, nell'ambito della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili dell'istituzione di un sistema di gestione e di controllo dei pagamenti e devono garantire che esso sia in grado di individuare e correggere le irregolarità; evidenzia che per gli Stati membri è vantaggioso optare per misure preventive invece che punitive per fini gestionali e di controllo, contribuendo così ad assicurare che il sistema sia amministrato nel modo più efficiente possibile a beneficio dei giusti destinatari, evitando nel contempo le frodi e gli investimenti errati e garantendo il migliore utilizzo di questi ultimi;
5. sottolinea che occorre distinguere tra frode deliberata ed errori non intenzionali, come indicato nella definizione del mandato dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e come previsto dal regolamento (UE) 2021/2116; sottolinea l'importanza di una costante certezza del diritto in materia di pagamenti, che permetta di operare, per le sanzioni in caso di non conformità, una chiara distinzione tra casi di non conformità intenzionale e non intenzionale per i beneficiari che hanno agito in buona fede; suggerisce agli Stati membri di utilizzare gli strumenti pertinenti per registrare irregolarità gravi, intenzionali e ripetute; sostiene che la riduzione dell'onere amministrativo a vantaggio degli agricoltori sia necessario per garantire una maggiore efficienza nell'impiego dei fondi della PAC, tra le altre misure, per consentire il conseguimento dei suoi obiettivi;
6. sottolinea l'importanza delle misure adottate per combattere le frodi e le nuove forme di pratiche irregolari; incoraggia gli Stati membri a valutare regolarmente le loro pratiche di audit e i sistemi di controllo interno al fine di garantire che siano affidabili ed efficaci nella prevenzione, nell'individuazione e nella correzione delle irregolarità;
7. insiste sul fatto che, ai fini della reputazione della PAC, i sistemi di controllo devono essere di livello elevato, solidi e pienamente conformi ai nuovi regolamenti, al fine di garantire la corretta attuazione, in particolare, del nuovo modello di attuazione a partire dal 1° gennaio 2023; incoraggia a tal fine lo scambio delle migliori pratiche in tutti gli Stati membri;
8. sottolinea che la nuova PAC dovrebbe semplificare le cose per gli agricoltori; evidenzia che, nell'ottica delle preoccupazioni relative agli oneri amministrativi nella gestione congiunta, i piani strategici della PAC dovrebbero specificatamente cercare di semplificare le cose per i beneficiari finali;
9. prende atto dei livelli di errore relativi alla PAC costantemente bassi negli ultimi anni, che riflettono il fatto che i sistemi di gestione e controllo negli Stati membri operano con i parametri corretti e forniscono un'affidabilità ragionevole;
10. invita la Commissione, nell'ambito della valutazione dei piani strategici della PAC, a concentrarsi sulla misura in cui questi semplificano le cose e riducono gli oneri amministrativi per i beneficiari finali;

11. osserva che gli Stati membri eseguono i pagamenti ai beneficiari della PAC dei fondi dell'Unione, cofinanziati con fondi nazionali nel caso dei pagamenti per lo sviluppo rurale del secondo pilastro, tramite organismi pagatori riconosciuti, che effettuano controlli in loco per garantire l'ammissibilità delle domande e la corretta esecuzione dei pagamenti; ritiene che tali controlli debbano essere coordinati, rigorosi ed efficaci e debbano essere effettuati senza aumentare il livello di burocrazia cui devono far fronte gli agricoltori;
12. prende atto del ruolo importante degli organismi di certificazione designati come organismi di audit indipendenti dagli Stati membri; osserva che gli organismi di certificazione, che adottano un approccio essenzialmente basato sul rischio, forniscono già un parere sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo degli organismi pagatori;
13. ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli organismi di certificazione devono stabilire se i sistemi di governance degli Stati membri funzionano correttamente e se le spese sono ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116<sup>18</sup>;
14. ricorda che l'obiettivo principale di tale modello di affidabilità è garantire che il livello di rischio residuo per il bilancio sia inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %, come menzionato nella relazione annuale della Corte dei conti europea del 2018<sup>19</sup>; riconosce ed evidenzia i bassi tassi di errore per il Fondo europeo agricolo di garanzia e la costante diminuzione dei tassi di errore per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale negli ultimi esercizi finanziari; osserva inoltre che il tasso di errore rettificato complessivo per i fondi della PAC per il 2021 era pari all'1,84 %, ossia inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %, per il terzo anno consecutivo; evidenzia la necessità di uno sforzo costante per conseguire ulteriori miglioramenti, continuando a ridurre progressivamente il tasso di errore della PAC;
15. sottolinea che i tassi di errore possono anche essere un indicatore della complessità delle politiche; raccomanda pertanto che le relazioni di audit continuino a fornire una chiara ripartizione dei tassi di errore per ciascun pilastro della PAC, individuando i settori in cui è più necessaria una semplificazione; insiste sul fatto che un loro tasso di errore marginalmente più elevato per le misure agroambientali non dovrebbe scoraggiare gli Stati membri dal metterli a disposizione degli agricoltori e delle comunità rurali; ricorda che la società<sup>20</sup> chiede un'agricoltura più rispettosa della natura;
16. accoglie con favore le semplificazioni introdotte nella PAC per il periodo 2023-2027 e il fatto che facilitino la gestione da parte delle autorità nazionali, insieme alle responsabilità di queste ultime in materia di audit e controlli, che devono essere attuate in modo efficace per garantire che errori e irregolarità non aumentino nel quadro di tale semplificazione; sottolinea che le sanzioni imposte dagli Stati membri devono essere efficaci, dissuasive, proporzionate e orientate a recuperare i pagamenti indebiti; invita gli Stati membri ad attuare correttamente il "diritto di rettificare retroattivamente gli

---

<sup>18</sup> Si veda in particolare l'articolo 37.

<sup>19</sup> GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

<sup>20</sup> Cfr. le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, che affrontano proposte e misure volte a mettere in primo piano il concetto di economia verde, promuovendo un'agricoltura efficace sotto il profilo ambientale e rispettosa del clima e la transizione verso la sostenibilità climatica e ambientale.

errori" nei loro piani strategici nazionali, conformemente al regolamento (UE) 2021/2116;

17. sottolinea l'importanza delle campagne di informazione e di sensibilizzazione per ridurre gli errori non intenzionali; invita gli Stati membri ad organizzare tempestivamente tali campagne e a coinvolgere tutte le parti interessate;
18. prende atto che la semplificazione introdotta con il nuovo modello di attuazione ha modificato il tasso di controllo dell'ammissibilità dei pagamenti di base della PAC (ex 5 % dei beneficiari) in tassi determinati dagli Stati membri in base a errori e rischi; osserva, a tale proposito, il ruolo del nuovo sistema di monitoraggio delle aree, che utilizzerà i dati dei cluster satellitari Copernicus; comprende che l'estensione della copertura dei terreni agricoli è particolarmente utile per monitorare gli indicatori<sup>21</sup> che dimostrano un'agricoltura attiva e altri requisiti di destinazione dei terreni, e giustifica la riduzione del tasso di controllo di base; invita gli Stati membri a fare tutto il possibile per garantire una sana gestione finanziaria, un'ulteriore riduzione degli errori e per evitare ritardi nell'attuazione della PAC;
19. sostiene il ricorso a opzioni di costo semplificate per consentire alle autorità di calcolare le spese ammissibili per le sovvenzioni sulla base di un finanziamento forfettario, riducendo così la complessità e garantendo che gli agricoltori non ci rimettano per quanto concerne i pagamenti che compensano i "costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno", ad esempio relativamente a Natura 2000 e alle zone di protezione delle acque sotterranee nell'ambito della direttiva quadro sulle acque<sup>22</sup>, o altri pagamenti del secondo pilastro legati a obblighi di legge; osserva che la garanzia di pagamenti elevati, o quanto meno remunerativi, per i beni pubblici forniti dalla protezione di tali aree, se applicata correttamente dagli Stati membri e dalla Commissione, riuscirà ad allentare le tensioni e a diminuire il risentimento di alcuni agricoltori in relazione agli obblighi di protezione;
20. prende atto del ruolo del servizio di audit interno della Commissione e della Corte dei conti europea nello svolgimento di funzioni di controllo nell'interesse dell'UE e nella valutazione dei rischi per i fondi della PAC; ritiene che il nuovo modello di attuazione nel quadro del regolamento (UE) 2021/2116 non debba ostacolare la Corte dei conti europea nel suo compito di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economia della spesa dei fondi UE nell'ambito delle nuove modalità relative alla PAC; chiede di essere rassicurato dalla Corte dei conti europea quanto al fatto che la documentazione richiesta a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), di detto regolamento sarà sufficiente per verificare i casi di non conformità;
21. ritiene che la digitalizzazione e l'adozione di strumenti informatici più sofisticati e accessibili potrebbero migliorare l'efficacia del processo di garanzia, così come il ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo per sostenere il monitoraggio dei

---

<sup>21</sup> Ai sensi dell'articolo 71 e degli allegati I e III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

<sup>22</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

dati necessario per misurare le prestazioni della PAC attraverso gli indicatori di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115; ricorda che l'approccio basato sulle prestazioni è stato proposto in risposta al desiderio chiaro e costante dei cittadini dell'UE di disporre di una PAC sostenibile, equa ed efficace, e in riconoscimento del fatto che non è possibile adottare un approccio unico valido per tutti; è favorevole a un'estensione dell'utilizzo dello strumento di valutazione del rischio Arachne, concepito per prevenire e combattere la frode, nonché per aiutare a rintracciare beneficiari, holding e oligarchi; accoglie con favore i riferimenti a questo aspetto presenti nella proposta di revisione del regolamento finanziario<sup>23</sup>, che raccomanda l'uso di un sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio;

22. ricorda che Arachne deve essere reso pienamente idoneo a coprire tutti gli interventi della PAC e osserva che nel 2025 la Commissione presenterà una relazione per valutare l'uso dello strumento e la sua interoperabilità con i diversi sistemi nazionali, per poterne ampliare l'impiego da parte degli Stati membri; chiede una maggiore cooperazione tra i servizi di audit interessati, compresi i servizi della Commissione, della Corte dei conti europea e della Procura europea (EPPO), e una maggiore formazione da parte di essi; ritiene che un utilizzo più esteso di Arachne, in linea con il quadro per la protezione dei dati, potrebbe rafforzare la capacità analitica della Commissione e degli Stati membri, e aumentare l'affidabilità degli audit e dei controlli; sottolinea la necessità di consentire all'EPPO di accedere ad Arachne nello svolgimento delle sue indagini; incoraggia gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto ad aderire all'EPPO per garantire che sia indagato e perseguito un numero maggiore di casi di frode;
23. riconosce che la Commissione ha proposto di rendere obbligatorio l'uso di uno strumento unico di estrazione dei dati e di valutazione del rischio per i fondi in gestione concorrente e per il dispositivo per la ripresa e la resilienza; rileva che questa proposta non è stata adottata a causa della resistenza in seno al Consiglio;
24. chiede un'azione più incisiva per evitare e affrontare i conflitti d'interessi e prevenire l'accaparramento dei terreni e l'uso improprio di fondi pubblici, con lo scopo di proteggere i fondi dell'UE e sostenere la reputazione della PAC; accoglie con favore l'azione intrapresa dalla Commissione, in particolare la diffusione della comunicazione del 9 aprile 2021 dal titolo "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario"<sup>24</sup>, al fine di garantire la corretta attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente da parte delle autorità degli Stati membri;
25. sottolinea che è importante che la Corte dei conti europea attui correttamente le misure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui al titolo IV, capo I (sui sistemi di controllo e le sanzioni) del regolamento (UE) 2021/2116;
26. sottolinea che la digitalizzazione offre varie opportunità per quanto riguarda la gestione e il controllo delle politiche e dei programmi dell'UE, e in particolare lo svolgimento degli audit (ad esempio, l'obbligo di rilevazione statistica concernente la rete d'informazione contabile agricola, il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) e gli input e output agricoli); invita gli Stati

---

<sup>23</sup> Articolo 36, paragrafo 2, lettera d), e articolo 36, paragrafi 6, 7 e 8.

<sup>24</sup> GU C 121 del 9.4.2021, pag. 1.

membri, la Commissione e tutte le pertinenti autorità a sfruttare le nuove tecniche e i nuovi strumenti informatici per aumentare l'affidabilità degli audit e dei controlli; sottolinea le vigorose e ripetute richieste rivolte alla Commissione e agli Stati membri di garantire la protezione del bilancio dell'UE utilizzando in modo globale e metodico i sistemi digitali e automatizzati di rendicontazione, monitoraggio e audit; ribadisce che la creazione di un sistema integrato, interoperabile e armonizzato per raccogliere, monitorare e analizzare le informazioni sui beneficiari finali in tutti gli Stati membri potrebbe rafforzare ulteriormente la protezione delle finanze dell'UE e consentire un controllo ancora più attento;

27. prende atto dell'utilità delle immagini satellitari e di altri approcci tecnologici digitali utilizzati nel sistema di monitoraggio delle aree per le parcelle agroforestali e forestali per integrare la contabilità LULUCF e giustificare eventuali futuri pagamenti per l'agricoltura del carbonio sulla base di tecniche agronomiche osservabili a distanza e di operazioni di gestione del territorio sostenibili ed efficaci;
28. ricorda il crescente utilizzo di droni, in particolare dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19, per effettuare il telerilevamento a fini di audit e controllo; chiede la condivisione delle migliori pratiche derivanti da tale esperienza, nonché l'uso di fotografie geolocalizzate al fine di trarne vantaggio e di utilizzare la tecnologia nel modo più efficace possibile in futuro; chiede, inoltre, che le buone pratiche sviluppate nell'ambito dell'audit a distanza, quali specificate nella relazione annuale di attività 2021<sup>25</sup> della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, siano replicate;
29. ricorda che la Commissione svolge un ruolo di vigilanza che garantisce la conformità delle disposizioni che disciplinano il sistema di gestione e di controllo, verificando, tra l'altro, l'efficace funzionamento di tale sistema e apportando, ove necessario, rettifiche finanziarie; prende atto della responsabilità costante della Commissione di intervenire qualora si riscontrino gravi carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro, come indicato nel regolamento (UE) 2021/2116;
30. ribadisce la necessità di trovare il giusto equilibrio tra l'ulteriore semplificazione delle norme e delle procedure e l'attuazione di migliori controlli sui settori più comuni di spesa irregolare, lo sviluppo di sessioni di formazione e informazioni pratiche per i richiedenti, in particolare per i nuovi richiedenti, e il miglioramento dell'assistenza e degli orientamenti per le PMI; invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per semplificare il sistema di finanziamento dell'UE, soprattutto per quanto riguarda la riduzione degli oneri di attuazione e gestione dei progetti finanziati dall'UE;
31. ricorda alla Commissione la necessità di snellire i processi per evitare inutili oneri amministrativi, fornendo nel contempo dati sufficienti per consentire un adeguato controllo dell'efficacia degli aiuti dell'UE e del successo delle relative politiche in termini di risultati e impatto;
32. accoglie con favore la strategia della Commissione "bilancio dell'UE incentrato sui risultati", che è volta a migliorare l'efficienza della spesa e a ottenere di più con le risorse disponibili.

---

<sup>25</sup> Cfr. la sezione 2.1.1.2.1.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	25.10.2022
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 43 -: 0 0: 3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Ivan David, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Elena Lizzi, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropé, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Franc Bogovič, Rosanna Conte, Marie Dauchy, Anna Deparnay-Grunenberg, Alin Mituța

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

43	+
ECR	Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
ID	Rosanna Conte, Marie Dauchy, Gilles Lebreton, Elena Lizzi
NI	Dino Giarrusso
PPE	Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez
RENEW	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller
S&D	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-DraGoș Benea, Isabel Carvalhais, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas
THE LEFT	Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop
VERTS/ALE	Benoît Biteau, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Häusling, Bronis Ropë, Sarah Wiener

0	-

3	0
ECR	Krzysztof Jurgiel
ID	Ivan David
RENEW	Martin Hlaváček

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>Approvazione</b>	5.10.2023
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 26 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Beatrice Covassi, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Alin Mituța, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Grapini, Hannes Heide, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Viola von Cramon-Taubadel, Michal Wiezik

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

26	+
ECR	Ryszard Czarnecki
ID	Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs
PPE	Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Alin Mituța, Michal Wiezik
S&D	Beatrice Covassi, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Hannes Heide, Victor Negrescu, Sándor Rónai
The Left	Luke Ming Flanagan
Verts/ALE	Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola von Cramon-Taubadel

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti